

Legge regionale 12 giugno 1967 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 28/06/1967

Interventi per studi e ricerche di carattere tecnologico nel territorio regionale.

Art. 1

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Sottosezione di Trieste dell' Istituto nazionale di fisica nucleare sovvenzioni, fino all' importo massimo di lire 100 milioni, per l' attuazione di un programma di studi e ricerche, ivi comprese indagini, prospezioni, misurazioni ed esplorazioni da eseguirsi nel territorio regionale, nonché per opere ed acquisto di attrezzature, a tal fine occorrenti, e per la documentazione e la illustrazione dei dati raccolti.

Art. 2

Le sovvenzioni saranno concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa approvazione, da parte della Giunta medesima, del programma, di cui all' articolo precedente, e dei preventivi di spesa.

Art. 3

È fatto obbligo alla Sottosezione di cui all' articolo 1 di fornire la dimostrazione dell' impiego delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista nei decreti di concessione.

Art. 4

Per l' attuazione della presente legge è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1967, la spesa di lire 100 milioni, cui si provvede, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 8, con una pari quota dell' avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 5, nel bilancio regionale dell' esercizio 1964.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967, è istituito, con lo stanziamento di lire 100 milioni, il capitolo 704 con la denominazione << Sovvenzioni alla Sottosezione di Trieste dell' Istituto nazionale di fisica nucleare per l' attuazione di un programma di studi e ricerche, nonché per opere ed acquisto di attrezzature a tal fine occorrenti, e per la documentazione e la illustrazione dei dati raccolti >>.